

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
Renzo TESTOLIN

IL DIRIGENTE ROGANTE  
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 5 aprile 2023

In Aosta, il giorno cinque (5) del mese di aprile dell'anno duemilaventitre con inizio alle ore tredici e sei minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n.1,

---

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal \_\_\_\_\_ per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n 25.

Aosta, li

IL DIRIGENTE  
Massimo BALESTRA

---

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

**Il Presidente della Regione Renzo TESTOLIN**

e gli Assessori

**Luigi BERTSCHY - Vice-Presidente**

**Marco CARREL**

**Luciano CAVERI**

**Giulio GROJACQUES**

**Jean-Pierre GUICHARDAZ**

**Carlo MARZI**

**Davide SAPINET**

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Struttura provvedimenti amministrativi, Sig. Massimo BALESTRA

È adottata la seguente deliberazione:

N. **327** OGGETTO :

APPROVAZIONE DELL'ACCORDO INTEGRATIVO REGIONALE "APPLICAZIONE A LIVELLO REGIONALE DELL'ARTICOLO 34, COMMA 9, DELL'ACN 28 APRILE 2022" SOTTOSCRITTO IN DATA 31 MARZO 2023, IN APPLICAZIONE DELL'ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE (ACN) PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA RESO ESECUTIVO IN DATA 28 APRILE 2022, AI SENSI DELL'ARTICOLO 8 DEL D.LGS. 502/1992.

L'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Carlo Marzi, richiama alla Giunta regionale:

- a) l'articolo 32 della Costituzione della Repubblica Italiana che reca *“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività ...omissis...”*;
- b) l'articolo 4 (Assistenza sanitaria di base) del d.P.C.M. 12 gennaio 2017 *“Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”*, il quale stabilisce che, nell'ambito dell'assistenza sanitaria di base, il Servizio sanitario nazionale garantisce attraverso i propri servizi ed attraverso i medici ed i pediatri convenzionati la gestione ambulatoriale e domiciliare delle patologie acute e croniche secondo la migliore pratica ed in accordo con il malato, inclusi gli interventi e le azioni di promozione e di tutela globale della salute;
- c) l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 (l. conv. 25 febbraio 2022, n. 15), così come da ultimo aggiornato dall'articolo 4, comma 9-quater 2022, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 (l. conv. 24 febbraio 2023, n. 14), il quale, stante il permanere delle gravi criticità assistenziali, ha prorogato a tutto il 2023 l'efficacia delle norme emergenziali a suo tempo introdotte che prevedono, tra l'altro, la possibilità di conferire incarichi provvisori o di sostituzione in convenzione con il Servizio sanitario nazionale a medici non in possesso del titolo di specializzazione in pediatria durante il percorso di formazione per conseguirlo;
- d) l'Accordo Collettivo Nazionale (ACN) per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta reso esecutivo con Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 15 dicembre 2005, come modificato e integrato in data 29 luglio 2009, quadriennio normativo 2006-2009, in data 8 luglio 2010, biennio economico 2008-2009 e in data 21 giugno 2018, triennio 2016-2018 (economico e normativo);
- e) l'Accordo Collettivo Nazionale (ACN) per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta - Triennio 2016-2018, reso esecutivo con Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 28 aprile 2022 (rep. n. 70/CSR) e, in particolare:
  - l'articolo 3 - Livelli di contrattazione, comma 4: *“Il livello di negoziazione regionale, Accordo Integrativo Regionale (AIR), definisce obiettivi di salute, percorsi, indicatori e strumenti operativi per attuarli, in coerenza con la programmazione e le finalità del Servizio Sanitario Regionale ed in attuazione dei principi e criteri concertati a livello nazionale, anche in considerazione di quanto previsto dal successivo articolo 4, nonché le materie esplicitamente rinviare dal presente Accordo”*;
  - l'articolo 8 - Istituzione delle forme organizzative e, in particolare:
    - ✓ comma 2: *“Le Regioni, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Accordo, definiscono gli atti di programmazione volti a istituire forme organizzative (AFT-Aggregazione Funzionale Territoriale e UCCP – Unità Complessa di Cure Primarie), osservando i seguenti criteri generali: a) istituzione delle AFT su tutto il territorio regionale ...omissis...”*;
    - ✓ comma 3: *“La attuazione di quanto previsto dal precedente comma deve avvenire a seguito dei nuovi Accordi Integrativi Regionali da perfezionarsi entro dodici mesi decorrenti dalla definizione degli atti di programmazione di cui al comma 2”*;

- l'articolo 11 - Comitato regionale, comma 9, il quale stabilisce che l'attività del Comitato è principalmente orientata, tra l'altro, alla definizione degli Accordi Integrativi Regionali;
  - l'articolo 34 - Sostituzioni e, in particolare:
    - ✓ comma 9: *“Qualora il medico sostituto non sia in possesso del titolo di specializzazione in pediatria, o discipline equipollenti, i rapporti economici sono regolati secondo le norme previste dall'Accordo per la medicina generale, fatti salvi i diversi Accordi Integrativi Regionali. Al pediatra sostituto è corrisposta la restante parte dei compendi mensili dovuti”*;
  - l'articolo 35 - Incarichi provvisori e, in particolare:
    - ✓ comma 2: *“L'incarico provvisorio è conferito per un durata non superiore a dodici mesi ...omissis...”*;
  - l'articolo 36 – Massimale di scelte e sue limitazioni e, in particolare:
    - ✓ comma 1: *“I pediatri iscritti negli elenchi acquisiscono le scelte di assistiti dalla nascita fino al compimento del sesto anno, fascia di età esclusiva, e possono acquisire e conservare le scelte fino al compimento del quattordicesimo anno di età”*;
- f) gli Accordi Integrativi Regionali (AA.II.RR.) approvati con le deliberazioni della Giunta regionale di seguito indicate:
- n. 1241 in data 11 settembre 2017, recante “Approvazione di due Accordi Integrativi Regionali per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta, in applicazione dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta reso esecutivo in data 15 dicembre 2005 e s.m.i., ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 502/1992” e, in particolare, l'allegato B “AIR-massimale di scelte, bilanci di salute e tariffe”, il quale ha stabilito, tra l'altro, la possibilità per i medici pediatri di libera scelta di acquisire il massimale di 1.012 scelte nel caso in cui operi singolarmente e di 1.100 scelte nel caso in cui faccia parte di una forma associativa;
  - n. 409 in data 29 marzo 2019, recante “Approvazione dell'Accordo Integrativo Regionale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta, in applicazione dell'Accordo Collettivo Nazionale in data 15 dicembre 2005, ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. 502/1992, sottoscritto in data 13 marzo 2019 per stabilire nuove disposizioni sulle “forme associative”;
  - n. 421 in data 19 aprile 2021, recante “Approvazione dell'Accordo Integrativo Regionale “Partecipazione dei medici pediatri di libera scelta alla campagna vaccinale anti COVID-19” sottoscritto in data 6 aprile 2021, in applicazione degli ACN per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta, ai sensi dell'articolo 8 del d.lgs. 502/1992”;
  - n. 1353 in data 25 ottobre 2021, recante “Approvazione dell'Accordo Integrativo Regionale “Temporanea ulteriore deroga al massimale di scelte e sue limitazioni di cui all'articolo 1 dell'AIR approvato con DGR 1241/2017”, sottoscritto in data 15 ottobre 2021, in applicazione degli Accordi Quadro Nazionali vigenti per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta, ai sensi dell'articolo 8 del d.lgs. 502/1992”;
- g) le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:
- n. 1161 in data 13 settembre 2021, recante “Approvazione dell'autorizzazione alla deroga al massimale individuale dei medici pediatri di libera scelta operanti

nell'ambito 1 – Distretti 1 e 2 – e riuniti in forme associative, per gli assistiti nella fascia 0-6 anni, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, dell'ACN per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta, reso esecutivo in data 15 dicembre 2005”;

- n. 1609 in data 22 dicembre 2022, recante “Approvazione del documento generale di programmazione dell'assistenza territoriale, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del Decreto del Ministero della Salute del 23 maggio 2022, n. 77 e degli atti di programmazione volti a istituire le Associazioni Funzionali Territoriali (AFT) dei medici di medicina generale (MMG) e dei Pediatri di libera scelta (PLS), nonché delle Unità Complesse di Cure Primarie (UCCP), ai sensi degli Accordi Collettivi Nazionali vigenti della medicina convenzionata. Revoca dell'allegato A della DGR 1304/2008” e, in particolare l'allegato C, ovvero l'atto programmatico “Istituzione delle forme organizzative monoprofessionali (AFT) dei medici pediatri di libera scelta in Valle d'Aosta”, in attuazione dell'art. 8, comma 2, dell'Accordo Collettivo Nazionale per i rapporti con i medici pediatri di libera scelta, reso esecutivo in data 28 aprile 2022, allegato C;
- n. 362 in data 4 aprile 2022, concernente l'approvazione della composizione del Comitato permanente regionale dei medici pediatri di libera scelta a seguito della certificazione della rappresentatività sindacale rilevata dalla SISAC al 1° gennaio 2021;

Evidenzia che il Comitato regionale dei medici pediatri di libera scelta ha:

- preso atto che l'Azienda USL della Valle d'Aosta non ha ancora formalizzato l'atto programmatico di cui all'allegato C della DGR 1609/2022, ovvero l'organizzazione dell'assistenza pediatrica territoriale a seguito dell'attivazione delle attività nell'ambito delle AFT;
- preso atto della comunicazione dell'Azienda USL della Valle d'Aosta prot. n. 30825 del 30 marzo 2023, acquisita al protocollo regionale in medesima data con il n. 3380/SAN, con la quale il Direttore generale dell'Azienda medesima ha comunicato di aver esperito tutte le procedure possibili per il conferimento di incarichi provvisori di pediatria di libera scelta per ovviare alle nuove carenze assistenziali ma che tali tentativi non hanno purtroppo prodotto alcun esito;
- condiviso l'impossibilità e la non opportunità di procedere a un ulteriore innalzamento del massimale per i medici operanti in detto ambito, in quanto non sarebbe più possibile garantire la qualità dell'assistenza da parte dei medici pediatri che procedessero ad acquisire ulteriori assistiti;
- condiviso la necessità di introdurre tempestivamente ulteriori misure a garanzia dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nonché della libertà di scelta del medico curante nell'ambito dell'assistenza sanitaria di base attraverso i medici ed i pediatri di libera scelta (art. 4 del d.P.C.M. 12 gennaio 2017);
- condiviso che le disposizioni introdotte dal presente AIR consentono all'Azienda USL della Valle d'Aosta di far fronte alle emergenze temporanee, di garantire la corretta e regolare erogazione dei livelli minimi di assistenza, nonché la libertà di scelta del medico pediatra di libera scelta da parte degli assistiti, scongiurando l'eccessivo ricorso al Pronto Soccorso ospedaliero il quale già opera in condizioni di rilevante complessità.

Rende noto che la competente Struttura assistenza territoriale, formazione e gestione del personale sanitario ha sottolineato che il presente accordo si inserisce nel processo di contrattazione per la definizione di un nuovo AIR conseguente all'approvazione dell'ACN 28

aprile 2022, il quale dovrà regolamentare tutti gli aspetti demandati dall'ACN stesso alla contrattazione regionale a seguito dell'avvio del nuovo assetto organizzativo dei medici pediatri di libera scelta derivante dall'istituzione delle AFT in Valle d'Aosta.

Rende noto che, secondo quanto verificato da parte della Struttura assistenza territoriale, formazione e gestione del personale sanitario, l'approvazione dell'Accordo Integrativo Regionale di cui trattasi non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, in quanto le risorse finanziarie per l'attuazione del presente Accordo trovano copertura a valere sul trasferimento ordinario annuale all'Azienda USL della Valle d'Aosta per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza.

Propone pertanto di approvare l'allegato Accordo Integrativo Regionale, già sottoscritto in data 31 marzo 2023, evidenziando che l'entrata in vigore dello stesso decorre dalla data della sua approvazione da parte della Giunta regionale (cfr. articoli "Entrata in vigore e norme finali").

#### LA GIUNTA REGIONALE

- preso atto di quanto riferito dall'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Carlo Marzi;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1614 in data 28 dicembre 2022, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2023/2025 e delle connesse disposizioni applicative;
- visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal Dirigente della Struttura assistenza territoriale, formazione e gestione del personale sanitario dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta dell'Assessore alla sanità, salute, politiche sociali, Carlo Marzi;

ad unanimità di voti favorevoli

#### DELIBERA

- 1) di approvare l'Accordo Integrativo Regionale "Applicazione a livello regionale dell'articolo 34, comma 9, dell'ACN 28 aprile 2022", sottoscritto in data 31 marzo 2023, in applicazione dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta, reso esecutivo in data 28 aprile 2022, ai sensi dell'articolo 8 del d.lgs. 502/1992, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, in quanto gli oneri finanziari trovano copertura nell'ambito dei finanziamenti annuali trasferiti dalla Regione all'Azienda USL della Valle d'Aosta per l'anno 2023 di cui al provvedimento dirigenziale n. 702 in data 9 febbraio 2023, recante "*Trasferimenti correnti all'Azienda USL della Valle d'Aosta per il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) per l'anno 2023, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 72 del 24 gennaio 2023. Impegno di spesa*" e, in particolare, nell'importo di euro 269.429.808,69 sul capitolo U0001492 "*Trasferimenti correnti all'Azienda USL della Valle d'Aosta per il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA)*" (impegno n. 5618/2023);
- 3) di disporre che la presente deliberazione sia trasmessa all'Azienda USL della Valle d'Aosta per gli adempimenti di competenza;

- 4) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet istituzionale della Regione nella sezione *Sanità / personale / accordi integrativi regionali / Pediatri di libera scelta*
- 5) di dare mandato all'Azienda USL della Valle d'Aosta di porre in essere tutte le azioni necessarie per garantire un'efficace organizzazione ed erogazione del servizio territoriale di pediatria di libera scelta, a partire dagli adempimenti di cui alla deliberazione della Giunta regionale 1609/2022.

§

**ACCORDO INTEGRATIVO REGIONALE**

**“APPLICAZIONE A LIVELLO REGIONALE DELL'ARTICOLO  
34, COMMA 9, DELL'ACN 28 APRILE 2022”**

PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA  
IN APPLICAZIONE DELL'ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE (ACN) PER LA DISCIPLINA DEI  
RAPPORTI CON I MEDICI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA AI SENSI DELL'ART. 8 DEL D.LGS. N. 502 E  
SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, RESO ESECUTIVO CON INTESA DELLA CONFERENZA  
PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E  
BOLZANO IN DATA 28 APRILE 2022.

Il giorno 31 marzo 2023, alle ore 18:00, il Comitato permanente regionale dei medici pediatri di libera scelta, convocato con nota prot. n. 3387/SAN, in data 30 marzo 2023, sottoscrive l'allegato Accordo tra la Regione autonoma Valle d'Aosta, l'Azienda USL della Valle d'Aosta e le organizzazioni sindacali partecipanti, rappresentative dei medici pediatri di libera scelta, in attuazione dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta reso esecutivo in data 28 aprile 2022, nelle persone di:

**PER LA PARTE PUBBLICA**

Carlo MARZI

Assessore alla sanità, salute e politiche sociali


Claudio PERRATONE

Dirigente della Struttura assistenza territoriale, formazione  
e gestione del personale sanitario

Massimo UBERTI

Direttore Generale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta

Franco BRINATO - Direttore dei Distretti 3 e 4 in sostituzione del  
Direttore di Area Territoriale ff dell'Azienda USL della Valle d'Aosta



**PER LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DI CATEGORIA**

**F.I.M.P.**


dott. Angelo CERBELLI

dott. Edward PIERGENTILI

**FEDERAZIONE CIPe SISPe SINSPe**

dott.ssa Angela MARTINO

dott.ssa Debora SAMBARINO



Aosta, 31 marzo 2023.



## RICHIAMATI:

- l'articolo 32 della Costituzione della Repubblica Italiana che reca *“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività ...omissis...”*;
- l'articolo 4 (Assistenza sanitaria di base) del d.P.C.M. 12 gennaio 2017 *“Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”*, il quale stabilisce che, nell'ambito dell'assistenza sanitaria di base, il Servizio sanitario nazionale garantisce attraverso i propri servizi ed attraverso i medici ed i pediatri convenzionati la gestione ambulatoriale e domiciliare delle patologie acute e croniche secondo la migliore pratica ed in accordo con il malato, inclusi gli interventi e le azioni di promozione e di tutela globale della salute;
- l'Accordo Collettivo Nazionale (ACN) per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta reso esecutivo con Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 15 dicembre 2005, come modificato e integrato in data 29 luglio 2009, quadriennio normativo 2006-2009, in data 8 luglio 2010, biennio economico 2008-2009 e in data 21 giugno 2018, triennio 2016-2018 (economico e normativo);
- l'Accordo Collettivo Nazionale (ACN) per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta - Triennio 2016-2018, reso esecutivo con Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 28 aprile 2022 (rep. n. 70/CSR) e, in particolare:
  - **l'articolo 3 – Livelli di contrattazione**, comma 4: *“Il livello di negoziazione regionale, Accordo Integrativo Regionale (AIR), definisce obiettivi di salute, percorsi, indicatori e strumenti operativi per attuarli, in coerenza con la programmazione e le finalità del Servizio Sanitario Regionale ed in attuazione dei principi e criteri concertati a livello nazionale, anche in considerazione di quanto previsto dal successivo articolo 4, nonché le materie esplicitamente rinviate dal presente Accordo”*;
  - **l'articolo 8 – Istituzione delle forme organizzative** e, in particolare:
    - ✓ comma 2: *“Le Regioni, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Accordo, definiscono gli atti di programmazione volti a istituire forme organizzative (AFT-Aggregazione Funzionale Territoriale e UCCP – Unità Complessa di Cure Primarie), osservando i seguenti criteri generali: a) istituzione delle AFT su tutto il territorio regionale ...omissis...”*;
    - ✓ comma 3: *“La attuazione di quanto previsto dal precedente comma deve avvenire a seguito dei nuovi Accordi Integrativi Regionali da perfezionarsi entro dodici mesi decorrenti dalla definizione degli atti di programmazione di cui al comma 2”*;
  - **l'articolo 11 – Comitato regionale**, comma 9, il quale stabilisce che l'attività del Comitato è principalmente orientata, tra l'altro, alla definizione degli Accordi Integrativi Regionali;
  - **l'articolo 34 – Sostituzioni** e, in particolare:
    - ✓ comma 9: *“Qualora il medico sostituto non sia in possesso del titolo di specializzazione in pediatria, o discipline equipollenti, i rapporti economici sono regolati secondo le norme previste dall'Accordo per la medicina generale, fatti salvi i diversi Accordi Integrativi Regionali. Al pediatra sostituto è corrisposta la restante parte dei compensi mensili dovuti”*;
  - **l'articolo 35 – Incarichi provvisori** e, in particolare:
    - ✓ comma 2: *“L'incarico provvisorio è conferito per un durata non superiore a dodici mesi ...omissis...”*;
  - **l'articolo 36 – Massimale di scelte e sue limitazioni** e, in particolare:
    - ✓ comma 1: *“I pediatri iscritti negli elenchi acquisiscono le scelte di assistiti dalla nascita fino al compimento del sesto anno, fascia di età esclusiva e possono acquisire e conservare le scelte fino al compimento del quattordicesimo anno di età”*;

*Esterio A. Ligustico*      *Carlo*      *Es*      *Scuola*



- gli Accordi Integrativi Regionali (AA.II.RR.) approvati con le deliberazioni della Giunta regionale di seguito indicate:
  - n. 1241 in data 11 settembre 2017, recante “Approvazione di due Accordi Integrativi Regionali per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta, in applicazione dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta reso esecutivo in data 15 dicembre 2005 e s.m.i., ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. n. 502/1992” e, in particolare, l’allegato B “AIR-massimale di scelte, bilanci di salute e tariffe”, il quale ha stabilito, tra l’altro, la possibilità per i medici pediatri di libera scelta di acquisire il massimale di 1.012 scelte nel caso in cui operi singolarmente e di 1.100 scelte nel caso in cui faccia parte di una forma associativa;
  - n. 409 in data 29 marzo 2019, recante “Approvazione dell’Accordo Integrativo Regionale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta, in applicazione dell’Accordo Collettivo Nazionale in data 15 dicembre 2005, ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. 502/1992, sottoscritto in data 13 marzo 2019 per stabilire nuove disposizioni sulle “forme associative”; n. 421 in data 19 aprile 2021, recante “Approvazione dell’Accordo Integrativo Regionale “Partecipazione dei medici pediatri di libera scelta alla campagna vaccinale anti COVID-19” sottoscritto in data 6 aprile 2021, in applicazione degli ACN per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta, ai sensi dell’articolo 8 del d.lgs. 502/1992”;
  - n. 1353 in data 25 ottobre 2021, recante “Approvazione dell’Accordo Integrativo Regionale “Temporanea ulteriore deroga al massimale di scelte e sue limitazioni di cui all’articolo 1 dell’AIR approvato con DGR 1241/2017”, sottoscritto in data 15 ottobre 2021, in applicazione degli Accordi Quadro Nazionali vigenti per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta, ai sensi dell’articolo 8 del d.lgs. 502/1992”;
- le deliberazioni della Giunta regionale:
  - ✓ n. 1161 in data 13 settembre 2021, recante “Approvazione dell’autorizzazione alla deroga al massimale individuale dei medici pediatri di libera scelta operanti nell’ambito 1 – Distretti 1 e 2 – e riuniti in forme associative, per gli assistiti nella fascia 0-6 anni, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, dell’ACN per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta, reso esecutivo in data 15 dicembre 2005”;
  - ✓ n. 1609 in data 22 dicembre 2022, recante “Approvazione del documento generale di programmazione dell’assistenza territoriale, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del Decreto del Ministero della Salute del 23 maggio 2022, n. 77 e degli atti di programmazione volti a istituire le Associazioni Funzionali Territoriali (AFT) dei medici di medicina generale (MMG) e dei Pediatri di libera scelta (PLS), nonché delle Unità Complesse di Cure Primarie (UCCP), ai sensi degli Accordi Collettivi Nazionali vigenti della medicina convenzionata. Revoca dell’allegato A della DGR 1304/2008” e, in particolare l’allegato C, ovvero l’atto programmatico “Istituzione delle forme organizzative monoprofessionali (AFT) dei medici pediatri di libera scelta in Valle d’Aosta”, in attuazione dell’articolo 8, comma 2, dell’Accordo Collettivo Nazionale per i rapporti con i medici pediatri di libera scelta, reso esecutivo in data 28 aprile 2022, allegato C;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 362 in data 4 aprile 2022, concernente l’approvazione della composizione del Comitato permanente regionale dei medici pediatri di libera scelta a seguito della certificazione della rappresentatività sindacale rilevata dalla SISAC al 1° gennaio 2021;

**PREMESSO CHE:**

- la Regione ha approvato l’atto programmatico volto ad istituire le forme organizzative monoprofessionali (Aggregazioni funzionali territoriali - AFT) dei medici pediatri di libera scelta sul territorio regionale, il quale stabilisce l’iter per l’approvazione dell’ “Atto costitutivo delle AFT della Regione autonoma Valle d’Aosta” e della successiva presentazione al Comitato regionale dei medici pediatri di libera scelta della bozza di pre-Accordo Integrativo Regionale necessario all’attuazione della proposta operativa;
- a seguito del venir meno dell’attività di un medico pediatra di libera scelta operante nell’ambito 1 - Distretti 1 e 2 - e della difficoltà di reclutamento dei medici pediatri di libera scelta manifestatesi

*Edmond Grubilo*

*Celli*  
31/5

*Cge*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*



dal 2019 ad oggi, per mancanza di riscontri sia agli avvisi per zone carenti, sia a quelli per sostituzioni e incarichi provvisori rivolti anche ai medici pediatri di libera scelta presenti nella graduatoria regionale, con DGR 1161/2021 è stato inizialmente autorizzato l'incremento del massimale individuale dei medici operanti in detto ambito a 1.200 scelte e successivamente l'Accordo Integrativo Regionale, approvato con DGR 1353/2021, ha stabilito la possibilità per il medico pediatra di libera scelta riunito in forme associative (associazione o gruppo), come disciplinate dall'AIR approvato con DGR 409/2019, di acquisire su base volontaria il massimale di 1.300 scelte, garantendo così l'assistenza pediatrica e la libertà di scelta del medico a tutti gli assistiti nella fascia 0-14 residenti in detto ambito;


- o preso atto che con nota prot. n. 30825 del 30 marzo 2023 (prot. n. 3380/SAN in medesima data) l'Azienda USL della Valle d'Aosta ha comunicato che dal 1° aprile 2023 un medico pediatra di libera scelta operante nell'ambito 1 – Distretti 1 e 2 cesserà dall'incarico per raggiunti limiti di età e che, quindi, si ripresenterà la stessa situazione per la quale è stato approvato l'AIR di cui alla DGR 1353/2021 e per la quale risulta necessario procedere ad attivare ulteriori interventi per garantire l'assistenza pediatrica e la libertà di scelta a tutti gli assistiti nella fascia 0-14/16 anni, in quanto:

- il pensionando medico pediatra di libera scelta ha incarico n. 864 assistiti;
- alla data del 24 marzo 2023, nell'ambito 1 – Distretti 1 e 2, risultavano 156 minori senza medico pediatra di libera scelta, ai quali vanno ad aggiungersi ulteriori 864 minori a far data dal 1° aprile 2023, in ragione del pensionamento del suddetto medico pediatra di libera scelta, portando alla situazione di seguito rappresentata di minori che necessitano di poter scegliere il proprio medico:

| FASCIA 0-6 ANNI | FASCIA 7-14 ANNI | FASCIA 14-16 ANNI | TOTALE |
|-----------------|------------------|-------------------|--------|
| 292             | 667              | 61                | 1020   |

- i posti ancora disponibili alla data del 1° aprile 2023 (290) non sono sufficienti per garantire di esercitare il diritto di scelta del medico pediatra di libera scelta agli assistiti nella fascia 0-14/16 anni;

- o considerato che il Comitato regionale dei medici pediatri di libera scelta ha:
  - preso atto che l'Azienda USL della Valle d'Aosta non ha ancora formalizzato l'atto programmatico di cui all'allegato C della DGR 1609/2022, ovvero l'organizzazione dell'assistenza pediatrica territoriale a seguito dell'attivazione delle attività nell'ambito delle AFT;
  - condiviso l'impossibilità e la non opportunità di procedere con una proposta di ulteriore innalzamento del massimale per i medici operanti in detto ambito, in quanto non sarebbe più possibile garantire la qualità dell'assistenza da parte dei medici pediatri che procedessero ad acquisire ulteriori assistiti;
  - condiviso la necessità di introdurre tempestivamente ulteriori misure a garanzia dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nonché della libertà di scelta del medico curante nell'ambito dell'assistenza sanitaria di base attraverso i medici ed i pediatri di libera scelta (art. 4 del d.P.C.M. 12 gennaio 2017);
  - condiviso che le disposizioni introdotte dal presente AIR consentono all'Azienda USL della Valle d'Aosta di far fronte alle emergenze temporanee, di garantire la corretta e regolare erogazione dei livelli minimi di assistenza, nonché la libertà di scelta del medico pediatra di libera scelta da parte degli assistiti, scongiurando l'eccessivo ricorso al Pronto Soccorso ospedaliero il quale già opera in condizioni di rilevante complessità;
- o il presente Accordo si inserisce nel processo di contrattazione per la definizione di un nuovo AIR conseguente all'approvazione dell'ACN 28 aprile 2022, il quale dovrà regolamentare tutti gli aspetti demandati dall'ACN stesso alla contrattazione regionale a seguito dell'avvio del nuovo assetto organizzativo dei medici pediatri di libera scelta derivante dall'istituzione delle AFT in Valle d'Aosta





**TUTTO QUANTO SOPRA RICHIAMATO E PREMESSO  
LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE:**

**ARTICOLO 1**

**“Applicazione a livello regionale dell’articolo 34, comma 9, dell’ACN 28 aprile 2022 per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta”**

1. Con riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 34, comma 9, dell’ACN 28 aprile 2022 per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta, si stabilisce che:
  - a) nel caso in cui i sostituti siano individuati in figure di medici specialisti diversi da quelli in pediatria, i rapporti economici sono regolati secondo le norme previste dall’Accordo medesimo per la pediatria di libera scelta (il sostituto è remunerato secondo le modalità previste per il medico pediatra di libera scelta);
  - b) diversamente, nel caso in cui i sostituti siano individuati in medici non specialisti, si applica quanto previsto dallo stesso articolo 34, comma 9, che dispone che i rapporti economici sono regolati secondo le norme previste dall’Accordo per la medicina generale e che al pediatra di libera scelta sostituito è corrisposta la restante parte dei compensi mensili dovuti.
2. Nei casi di grave carenza di medici pediatri di libera scelta, ove sussista il rischio di compromettere la corretta e regolare erogazione dei livelli essenziali di assistenza, nonché di non garantire la libertà di scelta del medico pediatra di libera scelta da parte degli assistiti, si applica la disciplina di cui all’articolo 34, comma 9, dell’ACN 28 aprile 2022, così come integrata dalle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, anche agli incarichi provvisori e ciò limitatamente al periodo in cui permane la carenza di medici pediatri di libera scelta e comunque non oltre i termini previsti dalle norme contrattuali di cui all’articolo 35 dell’ACN medesimo.

**ARTICOLO 2**

**“Entrata in vigore e norme finali”**

1. Si dà atto che le risorse finanziarie per l’attuazione del presente Accordo trovano copertura a valere sul trasferimento ordinario annuale all’Azienda USL della Valle d’Aosta per l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza.
2. Le parti concordano che il presente Accordo Integrativo Regionale potrà essere sottoscritto in ogni sua parte o in presenza, o tramite scambio in formato PDF e restituito tramite PEC.
3. Il presente Accordo Integrativo Regionale entra in vigore a decorrere dalla data di approvazione della deliberazione della Giunta regionale che lo rende esecutivo.
4. Le disposizioni di cui al presente Accordo sono applicabili sino all’approvazione degli Accordi Integrativi Regionali che saranno approvati a seguito dell’avvio del nuovo assetto organizzativo dei medici pediatri di libera scelta derivante dall’istituzione delle AFT in Valle d’Aosta.

